

#### ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

31 MARZO 2023 - ORE 11:00 IN PRIMA CONVOCAZIONE

3 APRILE 2023 - ORE 11:00 IN SECONDA CONVOCAZIONE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Egregi Azionisti,

la presente relazione (la "**Relazione**") è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di Reti S.p.A. ("**Reti**" o la "**Società**") per illustrare le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti convocata, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 31 marzo 2023, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 3 aprile 2022, stessa ora, in seconda convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

In particolare, siete chiamati a deliberare sul seguente ordine del giorno:

#### Sede ordinaria

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, deliberazioni inerenti e conseguenti:
  - 1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 della Società corredato della Relazione Integrata sulla Gestione e della Relazione di Impatto; esame delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti
  - 1.2 destinazione del risultato di esercizio
- Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti:
  - 2.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione
  - 2.2 determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri
  - 2.3 nomina dei consiglieri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione
  - 2.4 determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione
- Nomina del nuovo Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e consequenti:
  - 3.1 nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale
  - 3.2 determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale

#### Sede straordinaria

1) Modifica degli articoli 3, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 27 e 34 dello Statuto sociale e introduzione del nuovo articolo 12-*bis* dello statuto stesso. Deliberazioni inerenti e conseguenti

\*\*\* \*\*\* \*\*\*

Relazione illustrativa degli Amministratori sul <u>primo punto</u> all'ordine del giorno di PARTE ORDINARIA

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, deliberazioni inerenti e conseguenti:
- 1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 della Società corredato della Relazione Integrata sulla Gestione e della Relazione di Impatto; esame delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Egregi Azionisti,

con riferimento al primo argomento all'ordine del giorno, siete convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, esaminato e approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 1° marzo 2023.

L'esercizio al 31 dicembre 2022 chiude con un utile di Euro 980.735.

Vi ricordiamo che tutta la documentazione comprendente, tra l'altro, il progetto di bilancio di esercizio e la relazione integrata sulla gestione (cui si rinvia per maggiori dettagli), è messa a Vostra disposizione, entro i limiti previsti dalla vigente normativa, presso la sede sociale della Società ed è consultabile sul sito internet della stessa all'indirizzo www.reti.it (sezione Investor Relations/Assemblea degli azionisti), nonché all'indirizzo www.borsaitaliana.it (sezione Azioni/Documenti).

Tutto ciò premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

#### proposta di deliberazione

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Reti S.p.A.,

- esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, corredato della relazione integrata del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e della Relazione di Impatto,
- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione,
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

#### delibera

- 1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 di Reti S.p.A. corredato della relazione integrata del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione e della Relazione di Impatto;
- 2. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente, Bruno Paneghini, con facoltà di sub-delega di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie".

\* \* \*

#### 1.2 destinazione del risultato d'esercizio

Egregi Azionisti,

Il bilancio al 31 dicembre 2022 oggetto di approvazione ai sensi del primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria evidenzia un utile di esercizio di Euro 980.735. Relativamente alla destinazione del risultato di esercizio, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di destinare l'utile di esercizio come segue:

- per Euro 49.037 a riserva legale;
- di distribuire un dividendo ordinario lordo pari ad Euro 0,052 per ognuna delle azioni ordinarie che risulteranno in circolazione (escluse quindi le azioni proprie in portafoglio) nel giorno di

messa in pagamento di detto dividendo, il quale avrà come data di stacco l'11 aprile 2023, come data di legittimazione (*record date*) il 12 aprile 2023 e come data di pagamento il 13 aprile 2023:

 di destinare a riserva straordinaria il residuo, il cui esatto ammontare sarà determinato solo successivamente, in relazione al definitivo numero di azioni aventi diritto a percepire la distribuzione del dividendo alla data in cui lo stesso maturerà.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al secondo argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

#### proposta di deliberazione

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Reti S.p.A., dopo aver approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione

#### delibera

- di destinare l'utile netto di esercizio 2022, pari a Euro 980.735, come segue:
  - per Euro 49.037 a riserva legale;
  - di distribuire un dividendo ordinario lordo pari ad Euro 0,052 per ognuna delle azioni ordinarie che risulteranno in circolazione (escluse quindi le azioni proprie in portafoglio) nel giorno di messa in pagamento di detto dividendo, il quale avrà come data di stacco l'11 aprile 2023, come data di legittimazione (record date) il 12 aprile 2023 e come data di pagamento il 13 aprile 2023;
  - di destinare a riserva straordinaria il residuo, il cui esatto ammontare sarà determinato solo successivamente, in relazione al definitivo numero di azioni aventi diritto a percepire la distribuzione del dividendo alla data in cui lo stesso maturerà."

\* \* \*

## Relazione illustrativa degli Amministratori sul <u>secondo punto</u> all'ordine del giorno di PARTE ORDINARIA

#### 2) Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e consequenti

Con riferimento al secondo argomento all'ordine del giorno, si informano gli Azionisti che, con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, il Consiglio di Amministrazione scade per decorso del mandato.

#### 2.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 20 dello statuto sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette). Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e della durata della nomina.

Fermo quanto precede, in relazione al numero di consiglieri da eleggere, al fine di dotare la Società di una *governance* in linea con le *best practice* di mercato, il Consiglio di Amministrazione propone ai Signori Azionisti di stabilire in 3 (tre) il numero di amministratori da eleggere.

Vi invitiamo, pertanto, a determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione entro i predetti limiti sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti.

#### 2.2 determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri

Ai sensi di quanto previsto all'art. 20 dello statuto sociale, gli Amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea

convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto, e sono rieleggibili.

Vi invitiamo, pertanto, a determinare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti.

#### 2.3 nomina dei consiglieri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Quanto alle modalità di nomina degli amministratori, si informano i signori Azionisti che la stessa avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva secondo quanto ampiamente descritto all'art. 21 dello statuto sociale. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o congiuntamente, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% del capitale sociale.

Le liste, corredate della relativa documentazione, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data dell'assemblea, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate.

Le liste devono prevedere un numero di candidati non superiore al numero massimo di consiglieri eleggibili ai sensi dell'articolo 20.1 dello statuto sociale, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre devono contenere, anche in allegato: (i) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; (ii) un *curriculum* contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti applicabili e dallo statuto sociale, nonché dei requisiti di indipendenza *ex* art. 148, comma 3 del TUF, ove indicati come amministratori indipendenti; (iv) la designazione di almeno un candidato avente i requisiti di amministratore indipendente *ex* art. 148, comma 3, del TUF.

Con riferimento alla indicazione del consigliere in possesso dei requisiti di indipendenza, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, questi dovrà essere individuato o preventivamente valutato positivamente dall'Euronext Growth Advisor e che le eventuali designazioni non accompagnate da tale preventiva valutazione, da acquisire a cura dei proponenti le liste di designazione, non saranno considerate ricevibili e validamente depositate. Si rammenta che l'Euronext Growth Advisor della Società è Integrae SIM S.p.A. con sede in Milano, Piazza Castello 24, 20121 (tel.: +39 02 96 84 68 64 – email: info@integraesim.it – PEC: integraesim@legalmail.it).

Per maggiori informazioni sulle modalità di redazione e presentazione delle liste si rinvia allo statuto sociale della Società e all'avviso di convocazione dell'assemblea degli Azionisti messo a disposizione del pubblico sul sito internet www.reti.it (sezione Investor Relations/Assemblea degli azionisti), nonché all'indirizzo www.borsaitaliana.it (sezione Azioni/Documenti).

Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili e dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF.

Sulla base di quanto precede, Vi invitiamo a deliberare in ordine alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione esprimendo la Vostra preferenza per una tra le liste presentate dai soggetti legittimati in conformità alle previsioni statutarie.

I signori Azionisti sono infine invitati a nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Poiché la partecipazione dei soci in Assemblea potrà avvenire esclusivamente mediante delega al Rappresentante Designato ex art. 135-*undecies* del TUF, al fine di consentire la raccolta delle deleghe di voto sul punto all'ordine del giorno, si richiama l'attenzione degli azionisti sull'esigenza di presentare la propria lista con congruo anticipo rispetto alla data dell'Assemblea, fermi restando i termini statutari.

#### 2.4 determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione

Vi ricordiamo che, ai sensi dell'art. 20 dello statuto sociale, agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. Per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'art. 2389 del Codice Civile. L'Assemblea ordinaria potrà, inoltre, riconoscere agli amministratori un

compenso e un'indennità di fine mandato, costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali, ovvero prevedere che la remunerazione sia costituita in tutto o in parte dalla partecipazione agli utili ovvero dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di nuova emissione ai sensi dell'art. 2389, comma, 2 c.c.

Sulla base di quanto precede, Vi invitiamo a determinare il compenso spettante al Consiglio di Amministrazione sulla base delle proposte presentate dagli Azionisti.

\* \* \*

## Relazione illustrativa degli Amministratori sul terzo punto all'ordine del giorno di PARTE ORDINARIA

#### 3) Nomina del nuovo Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, si informano gli Azionisti che, con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, il Collegio Sindacale scade per decorso del mandato.

Pertanto, i signori Azionisti sono invitati a provvedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale.

#### 3.1 nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale

Si ricorda che l'articolo 27 dello statuto prevede che il Collegio Sindacale sia composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti i quali rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con le facoltà e gli obblighi di legge.

La nomina dei membri del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

Le liste, corredate della relativa documentazione, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data dell'assemblea, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate.

Ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre devono contenere, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Per tutte le altre disposizioni relative alla nomina del Collegio Sindacale, si rimanda all'art. 27 dello statuto.

I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF nonché gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa applicabile.

Vi ricordiamo infine che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2400, comma 4, c.c., al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

Sulla base di quanto precede, Vi invitiamo a deliberare in ordine alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale esprimendo la Vostra preferenza per una tra le liste presentate dai soggetti legittimati in conformità alle previsioni statutarie.

I signori Azionisti sono infine invitati a nominare il Presidente del Collegio Sindacale.

Poiché la partecipazione dei soci in Assemblea potrà avvenire esclusivamente mediante delega al Rappresentante Designato ex art. 135-*undecies* del TUF, al fine di consentire la raccolta delle deleghe di voto sul punto all'ordine del giorno, si richiama l'attenzione degli azionisti sull'esigenza di presentare le proprie proposte con congruo anticipo rispetto alla data dell'Assemblea, fermi restando i termini statutari.

#### 3.2 determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale

Vi ricordiamo che l'Assemblea ordinaria dei soci è chiamata, all'atto della nomina, alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad assumere le necessarie deliberazioni ai fini della determinazione del compenso ai componenti dell'organo di controllo per tutta la durata del loro ufficio, ai sensi dell'art. 2402 c.c.

Relazione illustrativa degli Amministratori sul primo e unico punto all'ordine del giorno di **PARTE STRAORDINARIA** 

Modifica degli articoli 3, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 27 e 34 dello Statuto sociale e introduzione del nuovo articolo 12-bis dello statuto stesso. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Egregi Azionisti

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno in sede straordinaria, siete stati convocati in Assemblea per l'esame e l'approvazione delle proposte di modifica allo statuto sociale della Società attualmente vigente. In particolare, vi proponiamo di modificare lo statuto come segue:

Testo vigente	Testo modificato
Articolo 1  Denominazione	Invariato
<ul> <li>1.1. È costituita una società per azioni con la denominazione di "Reti S.p.A." (la "Società" o "Reti").</li> <li>1.2. La Società può aggiungere alla</li> </ul>	
denominazione sociale la dicitura "Società Benefit" o in forma abbreviata "SB".	
Articolo 2 Sede  2.1. La Società ha sede legale in Busto Arsizio (VA).  2.2. Il consiglio di amministrazione ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, con le forme di volta in volta previste dalla legge o dallo statuto, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale.	Invariato
Articolo 3 Oggetto	Articolo 3 Oggetto

- 3.1. La Società, in qualità di Società Benefit, intende perseguire, nell'esercizio della propria attività economica, una o più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone. comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse.
- La Società riconosce il valore dell'interdipendenza, quale sistema di reti che rappresentano il tessuto neurale e connettivo di un futuro migliore e, per questo, desidera essere un centro di snodo della rete di cui fa parte, un hub e non un semplice terminale, perché l'interdipendenza crea valore quando alimenta accessibilità, condivisione, interazione, comunità,
- 3.1. La Società, in qualità di Società Benefit, intende perseguire, nell'esercizio della propria attività economica, una o più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse.
- Società il La riconosce valore dell'interdipendenza, quale sistema di reti che rappresentano il tessuto neurale e connettivo di un futuro migliore e, per questo, desidera essere un centro di snodo della rete di cui fa parte, un hub e non un semplice terminale, perché l'interdipendenza crea valore quando alimenta accessibilità, condivisione, interazione, comunità,

intelligenza, libertà, innovazione, evoluzione e responsabilità.

Le attività che costituiscono l'oggetto sociale sono:

- il realizzo, l'installazione ed attivazione di impianti tecnologici e telematici su computer con acquisto e vendita di materiale inerente alle attività cui sopra, produzione implementazione di applicativi software e di infrastrutture di rete nonché attività di consulenza in ambito informatico; import ed export di materiale di cui sopra; assunzione rappresentanze italiane e straniere per il materiale di cui sopra;
- la fornitura di servizi di formazione (corsi, stages) e per le attività inerenti l'oggetto sociale anche al fine di ricerca con la raccolta di informazioni e l'elaborazione dei dati.
- le specifiche finalità di beneficio comune di seguito descritte:
  - Reti, con il fine di rafforzare il proprio ruolo di ponte tra la realtà del lavoro e il territorio, si impegna ad aumentare il proprio impatto sociale e culturale, mettendo a disposizione i propri ambienti per attività di formazione e promuovendo eventi divulgativi, sostenendo così un modello di impresa interdipendente e aperto allo scambio e alla contaminazione con tutti i propri stakeholder, coinvolgendo la propria comunità di riferimento e con un'attenzione particolare ai giovani e alle categorie svantaggiate.
  - Reti, con il fine di favorire lo sviluppo professionale e personale nel rispetto del work life balance, si impegna a perseguire il benessere delle persone creando un ambiente di lavoro idoneo ad alimentare competenze e passioni, valorizzando i propri collaboratori e divenendo attrattore di talenti.
  - Reti, al fine di aumentare il proprio impatto nei confronti dei clienti, si impegna a creare prodotti e servizi innovativi e sostenibili attraverso la promozione e la diffusione dei propri valori, un modello imprenditoriale aperto in termini di scambio di idee e competenze, la connessione tra persone e tecnologia e attraverso progettualità che abbiano anche finalità positive sociali e ambientali.
  - Reti, al fine di contribuire a creare condizioni di prosperità per la biosfera e la società, si

intelligenza, libertà, innovazione, evoluzione e responsabilità.

Le attività che costituiscono l'oggetto sociale sono:

- il realizzo, l'installazione ed attivazione di impianti tecnologici e telematici su computer con acquisto e vendita di materiale inerente alle attività cui sopra. produzione implementazione di applicativi software e di infrastrutture di rete nonché attività di consulenza in ambito informatico; import ed export di materiale di cui sopra; assunzione rappresentanze italiane e straniere per il materiale di cui sopra;
- la fornitura di servizi di formazione (corsi, stages) e per le attività inerenti l'oggetto sociale anche al fine di ricerca con la raccolta di informazioni e l'elaborazione dei dati.
- le specifiche finalità di beneficio comune di seguito descritte:
  - Reti, con il fine di rafforzare il proprio ruolo di ponte tra la realtà del lavoro e il territorio, si impegna ad aumentare il proprio impatto sociale e culturale, mettendo a disposizione i propri ambienti per attività di formazione e promuovendo eventi divulgativi, sostenendo così un modello di impresa interdipendente e aperto allo scambio e alla contaminazione con tutti i propri stakeholder, coinvolgendo la propria comunità di riferimento e con un'attenzione particolare ai giovani e alle categorie svantaggiate.
  - Reti, con il fine di favorire lo sviluppo professionale e personale nel rispetto del work life balance, si impegna a perseguire il benessere delle persone creando un ambiente di lavoro idoneo ad alimentare competenze e passioni, valorizzando i propri collaboratori e divenendo attrattore di talenti.
  - Reti, al fine di aumentare il proprio impatto nei confronti dei clienti, si impegna a creare prodotti e servizi innovativi e sostenibili attraverso la promozione e la diffusione dei propri valori, un modello imprenditoriale aperto in termini di scambio di idee e competenze, la connessione tra persone e tecnologia e attraverso progettualità che abbiano anche finalità positive sociali e ambientali.
  - Reti, al fine di contribuire a creare condizioni di prosperità per la biosfera e la società, si impegna ad essere un modello di riferimento

impegna ad essere un modello di riferimento nel proprio settore adottando politiche e modelli di minimizzazione dell'utilizzo di risorse e delle emissioni climalteranti, avviando iniziative volte a sensibilizzare i propri stakeholder, anche introducendo attività di divulgazione e coinvolgimento sui temi di sostenibilità ambientale.

Al fine di realizzare l'oggetto sociale e, quindi, quale attività non prevalente, la Società potrà ogni operazione commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenute necessarie e/o utili; potrà, altresì, finanziare le società del gruppo di appartenenza, o essere finanziata da società del gruppo di appartenenza, nonché prestare fideiussioni, ipoteche ed altre garanzie, anche reali, tipiche o atipiche, anche a favore di terzi, inclusi gli Istituti di Credito; l'assunzione, sia diretta che indiretta, di quote e partecipazioni anche azionarie in altre società od imprese, costituite o costituende, aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio scopo sociale.

Tutte le attività comprese nell'oggetto sociale di cui al presente Articolo 3 potranno essere esercitate in Italia e all'estero, direttamente dalla Società o indirettamente per tramite di società controllate e collegate, consorzi o altre forme associative, costituite o costituende nelle forme previste dal diritto italiano o di altri Paesi.

Sono tassativamente escluse dall'oggetto sociale le attività finanziarie nei confronti del pubblico ed ogni altra attività riservata ai sensi di legge.

- nel proprio settore adottando politiche e modelli di minimizzazione dell'utilizzo di risorse e delle emissioni climalteranti, avviando iniziative volte a sensibilizzare i propri stakeholder, anche introducendo attività di divulgazione e coinvolgimento sui temi di sostenibilità ambientale.
- Reti, al fine di preservare gli equilibri climatici, si impegna ad attuare un'evoluzione progressiva del proprio modello di business e operativo verso un'economia a zero emissioni di gas climalteranti, in linea con gli obiettivi europei di neutralità climatica e quelli nazionali di transizione ecologica.

Al fine di realizzare l'oggetto sociale e, quindi, quale attività non prevalente, la Società potrà compiere ogni operazione commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenute necessarie e/o utili; potrà, altresì, finanziare le società del gruppo di appartenenza, o essere finanziata da società del gruppo di appartenenza, nonché prestare fideiussioni, ipoteche ed altre garanzie, anche reali, tipiche o atipiche, anche a favore di terzi, inclusi gli Istituti di Credito; l'assunzione, sia diretta che indiretta, di quote e partecipazioni anche azionarie in altre società od imprese, costituite o costituende, aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio scopo sociale.

Tutte le attività comprese nell'oggetto sociale di cui al presente Articolo 3 potranno essere esercitate in Italia e all'estero, direttamente dalla Società o indirettamente per tramite di società controllate e collegate, consorzi o altre forme associative, costituite o costituende nelle forme previste dal diritto italiano o di altri Paesi.

Sono tassativamente escluse dall'oggetto sociale le attività finanziarie nei confronti del pubblico ed ogni altra attività riservata ai sensi di legge.

## Articolo de Durata

**4.1.** La durata della Società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea degli azionisti. È escluso il diritto di recesso in caso di proroga della durata della Società, ai sensi dell'art. 2437, comma 2 del Codice Civile.

Invariato

Articolo 5	Invariato
Domicilio	IIIvanato
<b>5.1.</b> Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per quanto concerne i	
• • •	
rapporti con la Società, è quello risultante dal	
libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio	
comunicata per iscritto all'organo	
amministrativo. In caso di mancata indicazione o	
annotazione nel libro dei soci si fa riferimento,	
per le persone fisiche, alla residenza anagrafica	
e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, alla	
sede legale.	
Articolo 6	Invariato
Capitale sociale e azioni	
<b>6.1.</b> Il capitale sociale ammonta ad euro	
2.499.800,00	
(duemilioniquattrocentonovantanovemilaottocent	
o virgola zero zero) ed è diviso in n. 12.499.000	
(dodicimilioniquattrocentonovantanovemila)	
azioni senza indicazione del valore nominale (le	
"Azioni").	
,	
<b>6.2.</b> Le azioni sono nominative, sottoposte al	
regime di dematerializzazione e immesse nel	
sistema di gestione accentrata degli strumenti	
finanziari ai sensi della normativa e dei	
regolamenti applicabili.	
Articolo 7	Invariato
Identificazione degli azionisti	
<b>7.1.</b> In materia di identificazione degli azionisti si	
applica l'articolo 83-duodecies del D. Lgs. n.	
58/1998 ("TUF") e relative disposizioni attuative	
pro tempore vigenti.	
Articolo 8	Invariato
Conferimenti e aumenti di capitale	
<b>8.1.</b> I conferimenti dei soci possono avere ad	
oggetto somme di denaro, beni in natura o	
crediti, secondo le deliberazioni	
dell'assemblea.	
9.2 In copp di cumante del estitute la A-1: :1	
<b>8.2.</b> In caso di aumento del capitale, le Azioni	
di nuova emissione potranno essere	
assegnate in misura non proporzionale ai	
conferimenti, in presenza del consenso dei soci	
a ciò interessati.	
8.3. È consentita, nei modi e nelle forme di	
legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di	
utili ai prestatori di lavoro dipendenti della	
·	
Società o di società controllate, mediante	

l'emissione di azioni ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, c.c.. 8.4. L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni anche convertibili, fino ad un ammontare determinato, per un numero massimo di azioni e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare di delega. **8.5.** Qualora le Azioni Ordinarie risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi dell'articolo 2325-bis del Codice Civile, ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge, è consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società. Articolo 9 Invariato. Categorie di azioni e altri strumenti finanziari 9.1. Nei limiti stabiliti dalla legge, ed in conformità a quanto stabilito dagli artt. 2348 e 2350 c.c., l'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di categorie di azioni privilegiate, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, con diritto di voto plurimo ove non vietato da leggi speciali o limitato a particolari argomenti o con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. 9.2. Ai sensi degli artt. 2346, comma 6, e 2349, comma 2, c.c., l'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti. Articolo 10 Invariato Obbligazioni, finanziamenti e patrimoni

separati

- **10.1.** La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni o con *warrant*, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.
- **10.2.** I soci possono altresì effettuare a favore della Società finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, con obbligo di rimborso, nonché versamenti in conto capitale o altro titolo, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.
- **10.3.** La Società potrà altresì costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti c.c., mediante deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria.

#### Articolo 11

#### Trasferibilità e negoziazione delle Azioni

- **11.1.** Le Azioni sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che per causa di morte.
- 11.2. Le Azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi di legge, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia", il cui regolamento degli emittenti emanato da Borsa Italiana S.p.A. è qui di seguito definito quale "Regolamento Emittenti AIM Italia").

#### Articolo 12

#### Offerta Pubblica di Acquisto e Offerta Pubblica di Scambio

- 12.1. A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni dettate per le società quotate dagli articoli 106, 108, 109 e 111 del TUF in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia (qui di seguito, congiuntamente, la "disciplina richiamata").
- **12.2.** Resta inteso che l'obbligo di offerta previsto dall'articolo 106, comma 3, lettera b) TUF non troverà applicazione, alle condizioni

#### Articolo 11

#### Trasferibilità e negoziazione delle Azioni

- **11.1.** Le Azioni sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che per causa di morte.
- 11.2. Le Azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi di legge, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia Euronext Growth Milan", il cui regolamento degli emittenti emanato da Borsa Italiana S.p.A. è qui di seguito definito quale "Regolamento Emittenti AIM Italia").

#### Articolo 12

#### Offerta Pubblica di Acquisto e Offerta Pubblica di Scambio

**12.1.** A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni dettate per le società quotate dagli articoli 106, 108, 109 e 111 del TUF in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria , anche con riferimento relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia (qui di seguito, congiuntamente, la "disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti.

previste dal comma 3-quater della medesima disposizione, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'ammissione delle Azioni della Società su AIM Italia.

- 12.3. L'articolo 111 TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la correlata disciplina richiamata, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal suddetto articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.
- 12.4. Per trasferimento, ai sensi del presente statuto, si intende ogni atto su base volontaria o coattiva, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sia particolare sia universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento, della costituzione e/o della cessione ad altri soci o a terzi del diritto di proprietà e/o dei diritti reali (tra cui il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) aventi ad oggetto le Azioni della Società.
- 12.5. Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione della Società, sentito il Collegio Sindacale, applicando le medesime modalità indicate dalla disciplina richiamata.
- 12.6. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 del codice civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei

- **12.2.** Resta inteso che l'obbligo di offerta previsto dall'articolo 106, comma 3, lettera b) TUF non troverà applicazione, alle condizioni previste dal comma 3-quater della medesima disposizione, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'ammissione delle Azioni della Società su AIM Italia Euronext Growth Milan.
- 12.3. L'articolo 111 TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la correlata disciplina richiamata, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal suddetto articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.
- 12.4. Per trasferimento, ai sensi del presente statuto, si intende ogni atto su base volontaria o coattiva, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sia particolare sia universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento, della costituzione e/o della cessione ad altri soci o a terzi del diritto di proprietà e/o dei diritti reali (tra cui il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) aventi ad oggetto le Azioni della Società.
- 12.5. Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione della Società, sentito il Collegio Sindacale, applicando le medesime modalità indicate dalla disciplina richiamata.
- 12.3. 12.6. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 del codice civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al

provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento Emittenti AIM Italia stesso.

- 12.7. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) - salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove (ciò anche a seguito di eventuale maggiorazione dei diritti di voto) accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa. nonché qualsiasi inottemperanza di determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.
- **12.8.** La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato "*Panel*".
- **12.9**. Ai fini del presente articolo, per "partecipazione" si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.
- **12.10.** Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della CONSOB e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e se del caso di scambio previste dal TUF.

Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento Emittenti AIM Italia stesso.

- 12.4. 12.7. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove (ciò anche a seguito di eventuale maggiorazione dei diritti di voto) non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.
- **12.8.** La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato "*Panel*".
- 12.9. Ai fini del presente articolo, per "partecipazione" si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.
- 12.10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della CONSOB e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e se del caso di scambio previste dal TUF.

#### Articolo 12-bis Articoli 108 e 111 TUF

**12-bis.1.** A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si

rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.

**12-bis.2.** L'articolo 111 TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la disciplina di cui al comma 12-bis.1 che precede, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal suddetto articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari. L'articolo 111 del TUF troverà applicazione in caso di detenzione di una partecipazione o di strumenti finanziari almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o della relativa tipologia di strumento finanziario all'esito della promozione di un'offerta pubblica di acquisto. La soglia di cui all'articolo 108, comma 1, TUF, è ridotta al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o il 90% (novanta per cento) di strumenti finanziari di una specifica categoria.

**12-bis.3.** Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui tale regolamento preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e non sia possibile ottenere la determinazione dalla Consob, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto; e (ii) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di strumenti finanziari della medesima categoria nel corso dei 12 mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione.

**12-bis.4.** Ai fini del presente statuto, (i) per "partecipazione" si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori; (ii) per "trasferimento" si intende ogni atto su base

volontaria o coattiva, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sia particolare sia universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento, della costituzione e/o della cessione ad altri soci o a terzi del diritto di proprietà e/o dei diritti reali (tra cui il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) aventi ad oggetto le azioni ordinarie della Società.

**12-bis.5.** Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

12-bis.6. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108 del TUF, come sopra ridotta, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

# Articolo 13 Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti

13.1. In dipendenza della negoziazione delle Azioni su AIM Italia – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti AIM Italia – sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili altresì per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni (qui di seguito, la "disciplina richiamata") relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti (anche con riferimento agli orientamenti espressi da CONSOB in materia), fatto salvo quanto di seguito previsto.

**13.2.** Il socio che venga a detenere partecipazioni nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per "**capitale**" il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto della eventuale maggiorazione e per "**partecipazione**" quanto previsto al precedente articolo 12.12.) in misura pari o

# Articolo 13 Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti

13.1. In dipendenza della negoziazione delle Azioni su AIM Italia sull'Euronext Growth Milan – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti AIM Italia – sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili altresì per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni (qui di seguito, la "disciplina richiamata") relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti (anche con riferimento agli orientamenti espressi da CONSOB in materia), fatto salvo quanto di seguito previsto.

13.2. Il socio che venga a detenere partecipazioni nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per "capitale" il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto della eventuale maggiorazione e per "partecipazione" quanto previsto al

superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia (la "Partecipazione Significativa") è tenuto a darne comunicazione al consiglio di amministrazione della Società.

- 13.3. Il raggiungimento, il superamento o la riduzione della Partecipazione Significativa costituiscono un "Cambiamento Sostanziale" (come definito nel Regolamento Emittenti AIM Italia) che deve essere comunicato al consiglio di amministrazione della Società nei termini e con le modalità di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia.
- **13.4.** L'obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella Società sia pari o superiore alle soglie previste.
- **13.5.** Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al presente articolo, il diritto di voto inerente le azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso.
- **13.6.** In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

# precedente articolo 12.12.-12-bis.4.) in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia (la "Partecipazione Significativa") è tenuto a darne comunicazione al consiglio di amministrazione della Società.

- 13.3. Il raggiungimento, il superamento o la riduzione della Partecipazione Significativa costituiscono un "Cambiamento Sostanziale" (come definito nel Regolamento Emittenti AIM Italia) che deve essere comunicato al consiglio di amministrazione della Società nei termini e con le modalità di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia.
- **13.4.** L'obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella Società sia pari o superiore alle soglie previste.
- **13.5.** Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al presente articolo, il diritto di voto inerente le azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso.
- **13.6.** In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

#### Articolo 14 Recesso

- **14.1.** I soci hanno diritto di recedere dalla Società nei casi e nei limiti previsti dalla legge.
- 14.2. È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino l'esclusione dalle negoziazioni, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia o su un mercato

#### Articolo 14 Recesso

- **14.1.** I soci hanno diritto di recedere dalla Società nei casi e nei limiti previsti dalla legge.
- **14.2.** È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino l'esclusione dalle negoziazioni, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia Euronext Growth Milan

regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori.

**14.3.** Non spetta tuttavia il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni relative alla proroga del termine di durata della Società o all'introduzione, modifica o rimozione di vincoli alla circolazione delle Azioni.

- o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori.
- **14.3.** Non spetta tuttavia il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni relative alla proroga del termine di durata della Società o all'introduzione, modifica o rimozione di vincoli alla circolazione delle Azioni.

#### Articolo 15 Convocazione

- **15.1.** L'Assemblea è convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo creda opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge, e in ogni caso almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.
- **15.2.** La convocazione viene effettuata mediante avviso pubblicato, anche per estratto, ove la disciplina di legge lo consenta, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "MF-Milano Finanza", "Italia Oggi", "Il Sole24ore", "Il Giornale", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e, in ogni caso, sul sito *internet* della Società.
- **15.3.** L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.
- **15.4.** Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

# Articolo 16 Intervento e voto

**16.1.** Hanno diritto di intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto nonché i

Invariato

#### Articolo 16 Intervento e voto

**16.1.** Hanno diritto di intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto nonché i

soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.

- **16.2.** La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della Società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
- L'assemblea 16.3. sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, documentazione predisposta per la riunione, regolare svolgimento dell'adunanza. lo constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e/o il soggetto verbalizzante.
- **16.4.** Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.

- **16.2.** La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della Società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
- 16.3. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare svolgimento dell'adunanza, lo constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e/o il soggetto verbalizzante.
- **16.4.** Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

# Articolo 17 Presidente

- **17.1.** L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o (in subordine) dal vice-presidente o (in subordine) dall'amministratore delegato (ove nominati), ovvero, in caso di loro assenza, impedimento, mancanza o rinunzia, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.
- **17.2.** Funzioni, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

Invariato

# Articolo 18 Competenze e maggioranze

# Articolo 18 Competenze e maggioranze

**18.1.** L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dal presente statuto.

Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

18.2. Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento AIM Italia e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, c.c., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (ii) cessione di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi Regolamento Emittenti AIM Italia; (iii) richiesta di revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni, fermo restando che la deliberazione di approvazione della revoca dovrà essere approvata con le maggioranze di cui al successivo paragrafo 18.3.

18.3. Ove la Società richieda a Borsa Italiana S.p.A. la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari dovrà comunicare tale intenzione di revoca informando anche il proprio Nominated Adviser е dovrà informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti o con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti AIM Italia. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società (anche in sede di deliberazione in assemblea straordinaria) suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni dei propri strumenti finanziari dall'AIM Italia, così **18.1.** L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dal presente statuto.

Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

18.2. Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento AIM Italia Emittenti e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, c.c., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (ii) cessione di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi Regolamento Emittenti AIM Italia; (iii) richiesta di revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni, fermo restando che la deliberazione di approvazione della revoca dovrà essere approvata con le maggioranze di cui al successivo paragrafo 18.3.

18.3. Ove la Società richieda a Borsa Italiana S.p.A. la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari dovrà comunicare tale intenzione di revoca informando anche il proprio Nominated Adviser Euronext Growth Advisor e dovrà informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti o con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti AIM Italia. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società (anche in sede di deliberazione assemblea in straordinaria) suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni dei propri strumenti finanziari dall'AIM Italia

come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino detenere, gli siano assegnate, 0 esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero - ricorrendone particolari condizioni salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.

- 18.4. L'Assemblea straordinaria delibera nelle materie previste dalla legge e dalle norme del presente statuto.
- **18.5.** Fatti salvi i diversi *quorum* costitutivi e/o deliberativi previsti da altre disposizioni del presente statuto, l'assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge. I quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi – nelle relative assemblee e con riferimento esclusivamente alle materie di pertinenza in cui tale diritto di maggiorazione sia previsto – altresì gli eventuali diritti di voto plurimo. La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto plurimo eventualmente spettanti.

costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge. I quorum costitutivi e

deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi – nelle relative assemblee e con riferimento esclusivamente alle materie di pertinenza in cui tale diritto di maggiorazione sia previsto – altresì gli eventuali diritti di voto plurimo. La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è,

invece, sempre determinata prescindendosi dai

Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi

deliberazione di modifica della presente

disposizione statutaria, salvo nell'ipotesi in cui,

per effetto dell'esecuzione della delibera, gli

azionisti della Società si trovino a detenere, o gli

ammesse alle negoziazioni su AIM Italia

Euronext Growth Milan, su un mercato

regolamentato dell'Unione Europea o su di un

sistema multilaterale di negoziazione registrato

come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi

dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e

sue successive modifiche o integrazioni) che

abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori

ovvero - ricorrendone particolari condizioni -

**18.4.** L'Assemblea straordinaria delibera nelle

materie previste dalla legge e dalle norme del

**18.5.** Fatti salvi i diversi *quorum* costitutivi e/o

deliberativi previsti da altre disposizioni del

presente statuto, l'assemblea è validamente

salvo che Borsa Italiana S.p.A.

esclusivamente

azioni

decida

assegnate,

diritti di voto plurimo eventualmente spettanti. Invariato

siano

diversamente.

presente statuto.

#### Articolo 19 Verbalizzazione

- 19.1. Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario.
- 19.2. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

Articolo 20 Articolo 20

# Numero, durata e compenso degli amministratori

**20.1.** La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette). L'assemblea determina il numero dei componenti il consiglio di amministrazione e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.

L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, sempre entro i limiti di cui al precedente comma, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.

- **20.2.** Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino ad un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.
- 20.3. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso e un'indennità di fine mandato, costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali, ovvero prevedere che la remunerazione sia costituita in tutto o in parte dalla partecipazione agli utili ovvero dall'attribuzione del diritto sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di nuova emissione ai sensi dell'art. 2389, comma, 2 c.c..

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina. L'assemblea ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

**20.4.** All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di

# Numero, durata e compenso degli amministratori

**20.1.** La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette). L'assemblea determina il numero dei componenti il consiglio di amministrazione e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.

L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, sempre entro i limiti di cui al precedente comma, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.

- **20.2.** Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino ad un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.
- **20.3.** Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso e un'indennità di fine mandato, costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali, ovvero prevedere che la remunerazione sia costituita in tutto o in parte dalla partecipazione agli utili ovvero dall'attribuzione del diritto sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di nuova emissione ai sensi dell'art. 2389, comma. 2 c.c..

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina. L'assemblea ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche (inclusi gli amministratori esecutivi), da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

**20.4.** All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente

assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione dei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c..

competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione dei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, e 2506-ter c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c..

#### Articolo 21

#### Nomina degli amministratori

- 21.1. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili e dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF. Inoltre, almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF (d'ora innanzi "Amministratore/i Indipendente/i").
- **21.2.** La nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti.
- 21.3. Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di Azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sotto previsto per il deposito della lista.
- **21.4.** Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea

#### Articolo 21

#### Nomina degli amministratori

- 21.1. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili e dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147quinquies del TUF. Inoltre, almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione, scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor ovvero sulla base dei diversi criteri di volta in volta vigenti ai sensi del Regolamento Emittenti, deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF (d'ora innanzi "Amministratore/i Indipendente/i").
- **21.2.** La nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti.
- 21.3. Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di Azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di certificazione. certificazione La rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od

chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

- **21.5.** Le liste prevedono un numero di candidati non superiore al numero massimo di consiglieri eleggibili, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto: un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti applicabili e dal presente Statuto, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti. In particolare, ogni lista deve prevedere ed identificare almeno un candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente.
- **21.6.** Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
- **21.7.** La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.
- **21.8.** Alla elezione degli amministratori si procede come segue:
- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del consiglio di amministrazione da eleggere, meno uno;
- dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.
- **21.9.** In caso di parità di voti fra più liste, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea risultando eletti i candidati tratti

- anche in data successiva, purché entro il termine sotto previsto per il deposito della lista.
- **21.4.** Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.
- **21.5.** Le liste prevedono un numero di candidati non superiore al numero massimo di consiglieri eleggibili, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; (ii) un curriculum contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati la loro accettazione contenente candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti applicabili e dal presente Statuto, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti. In particolare, ogni lista deve prevedere ed identificare almeno un candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor ovvero sulla base dei diversi criteri di volta in volta vigenti ai sensi del Regolamento Emittenti.
- **21.6.** Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
- **21.7.** La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.
- **21.8.** Alla elezione degli amministratori si procede come segue:
- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del consiglio di amministrazione da eleggere, meno uno;

dalla lista che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

- 21.10. Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di Amministratori Indipendenti ai sensi del presente statuto, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo indipendente candidato secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di costituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori Indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.
- **21.11.** Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.
- 21.12. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.
- 21.13. È eletto presidente del consiglio di amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal consiglio di amministrazione.
- **21.14.** In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c. mediante cooptazione del primo candidato non eletto

- dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.
- **21.9.** In caso di parità di voti fra più liste, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea risultando eletti i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti.
- 21.10. Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di Amministratori Indipendenti ai sensi presente statuto, il candidato indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di costituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori Indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.
- **21.11.** Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.
- 21.12. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.

collocato nella medesima lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno o comunque da altro nominativo scelto consiglio di amministrazione dal designazione del socio o gruppo di soci che aveva presentato la lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno, restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito.

- 21.15. La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
- 21.16. Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'assemblea, si intenderà cessato l'intero consiglio di amministrazione e gli amministratori rimasti in carica convocheranno d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.
- **21.17.** Nel caso in cui non vengano presentate liste ovvero in tutti gli altri casi in cui, per qualsiasi ragione, gli amministratori non si siano potuti nominare con i procedimenti di cui al presente articolo, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.

- 21.13. È eletto presidente del consiglio di amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal consiglio di amministrazione.
- 21.14. In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c. mediante cooptazione del primo candidato non eletto collocato nella medesima lista di dell'amministratore appartenenza venuto meno o comunque da altro nominativo scelto consiglio di amministrazione designazione del socio o gruppo di soci che aveva presentato la lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito.
- 21.15. La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
- 21.16. Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'assemblea o anche il solo Presidente del Consiglio di Amministrazione, si intenderà cessato l'intero consiglio di amministrazione e gli amministratori rimasti in carica convocheranno d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.
- 21.17. Nel caso in cui non vengano presentate liste ovvero in tutti gli altri casi in cui, per qualsiasi ragione, gli amministratori non si siano potuti nominare con i procedimenti di cui al presente articolo, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.

#### Articolo 22 Presidente e organi delegati

Invariato

- **22.1.** Il consiglio, qualora non sia stato indicato nelle relative liste e non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un presidente.
- 22.2. Ove lo ritenga opportuno, il consiglio può altresì nominare uno o più vice presidenti, con funzioni vicarie rispetto al presidente. Il consiglio di amministrazione con l'esclusione dei poteri relativi alle materie non delegabili per disposizione di legge di cui all'articolo 2381, comma 4, c.c. o del presente statuto di cui all'articolo 20.4. può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, i quali assumono la carica di amministratore delegato ovvero ad un comitato esecutivo, determinando contestualmente mansioni, poteri di gestione e attribuzioni. Le cariche di presidente e vice presidente sono cumulabili con quella di amministratore delegato.
- **22.3.** Il consiglio di amministrazione può nominare direttori generali, determinandone mansioni, poteri, attribuzioni e compensi e può nominare e revocare procuratori per singoli atti o categorie di atti, conferendo ai direttori e ai procuratori, in relazione ai loro poteri, la rappresentanza della Società.

Rientra nei poteri dell'amministratore delegato conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

### Articolo 23

#### Riunioni del consiglio

- 23.1. Il consiglio di amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea, nel Regno Unito o in Svizzera, ogni volta che il presidente, o in caso di sua assenza o impedimento il vice presidente ovvero almeno un amministratore delegato, lo ritenga opportuno nonché quando ne venga fatta richiesta scritta e motivata da almeno 2 (due) consiglieri in carica.
- 23.2. Il consiglio viene convocato con avviso inviato mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24

Invariato

(ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate od anche in difetto di convocazione, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica. 23.3. Le riunioni del consiglio amministrazione sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o. in mancanza o impedimento di questo, nell'ordine dal vice presidente, dall'amministratore delegato più di età (se nominato) ovvero dall'amministratore designato dagli intervenuti. 23.4. Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Qualora il numero dei consiglieri in carica sia pari, il voto del Presidente assumerà valore doppio in caso di parità. **23.5.** Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario. Articolo 24 Invariato Poteri di gestione e deliberazioni consiliari **24.1.** L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge e dal presente statuto. Articolo 25 Invariato Poteri di rappresentanza 25.1. Il potere di rappresentare la Società di fronte a terzi ed in giudizio spetta al presidente

del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno (al quale sono conferite la firma sociale e la facoltà di agire avanti qualsiasi tribunale, in ogni grado del procedimento, anche per i giudizi avanti la corte di cassazione e di revocazione) nonché, se nominato, al vice presidente, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

- **25.2.** In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.
- **25.3.** La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

#### Articolo 26

#### Operazioni con parti correlate

- **26.1.** La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, alle disposizioni dello Statuto Sociale e alle procedure adottate in materia.
- **26.2.** Le procedure adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate possono prevedere l'esclusione dal loro ambito di applicazione delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
- 26.3. Le procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla Società possono altresì prevedere che il consiglio amministrazione approvi le "operazioni di maggiore rilevanza", come definite dal regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato), nonostante l'avviso contrario del comitato di amministratori indipendenti competente a rilasciare il parere in merito alle suddette operazioni, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del codice civile. In tal caso l'assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto, non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti in assemblea.

Invariato

Articolo 27 Articolo 27

#### Collegio Sindacale

- **27.1.** La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF e degli ulteriori requisiti di legge.
- 27.2. I sindaci durano in carica tre anni con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.
- **27.3.** La nomina dei membri del collegio sindacale ha luogo mediante liste presentate dai soci, con la procedura di seguito prevista.
- **27.4.** Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i titolari di Azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.
- **27.5**. Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci.
- 27.6. Ai fini di quanto precede ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre contengono. anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge.

#### **Collegio Sindacale**

- **27.1.** La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF e degli ulteriori requisiti di legge.
- Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) e comma 3 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000 n. 162, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società il diritto commerciale, il diritto societario, l'economia aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, statistica, e discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società.
- **27.2.** I sindaci durano in carica tre anni con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.
- **27.3.** La nomina dei membri del collegio sindacale ha luogo mediante liste presentate dai soci, con la procedura di seguito prevista.
- **27.4.** Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i titolari di Azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.
- **27.5**. Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci.
- **27.6.** Ai fini di quanto precede ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative

- **27.7.** Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
- **27.8.** La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.
- **27.9.** All'elezione dei sindaci si procede come segue:
- (i) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (uno) sindaco supplente;
- (ii) dalla 2° (seconda) lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (uno) sindaco effettivo ed 1 (uno) sindaco supplente.
- **27.10.** Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.
- **27.11.** Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.
- **27.12.** La presidenza del collegio sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera (a) dell'articolo 27.9. che precede.
- 27.13. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'art. 2368 c.c. e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine

- all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati comprensiva dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi ricoperti; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge.
- **27.7.** Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
- **27.8.** La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.
- **27.9.** All'elezione dei sindaci si procede come seque:
- (iii) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (uno) sindaco supplente;
- (iv) dalla 2° (seconda) lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (uno) sindaco effettivo ed 1 (uno) sindaco supplente.
- **27.10.** Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.
- **27.11.** Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

- **27.14.** In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il collegio sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.
- 27.15. In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del collegio sindacale, votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. In ipotesi di sostituzione del presidente del collegio, il sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del collegio deliberazione sindacale, salvo diversa dell'assemblea a maggioranza assoluta.
- **27.16.** L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.
- **27.17.** Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi per audioconferenza o teleconferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.

- **27.12.** La presidenza del collegio sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera (a) dell'articolo 27.9. che precede.
- 27.13. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'art. 2368 c.c. e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.
- **27.14.** In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il collegio sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.
- 27.15. In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del collegio sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. In ipotesi di sostituzione del presidente del collegio, il sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del collegio sindacale. salvo diversa deliberazione dell'assemblea a maggioranza assoluta.
- **27.16.** L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.
- **27.17.** Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi per audioconferenza o teleconferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.

Articolo 28
Revisione legale

Invariato

<b>28.1.</b> La revisione legale dei conti è esercitata,	
ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da	
una società di revisione legale, aventi i requisiti	
previsti dalla normativa vigente.	
Articolo 29	Invariato
Esercizi sociali e redazione del bilancio	invariato
<b>29.1.</b> Gli esercizi sociali si chiudono al 31	
dicembre di ogni anno.	
29.2. Alla fine di ogni esercizio, l'organo	
amministrativo procede alla redazione del	
bilancio, nelle forme e con le modalità previste	
dalla legge.	
Articolo 30	Invariato
Utili e dividendi	
<b>30.1.</b> Gli utili risultanti dal bilancio approvato	
dall'assemblea, previa deduzione della quota	
destinata a riserva legale, possono essere	
distribuiti ai soci in proporzione alle quote di	
capitale sociale rispettivamente possedute o	
destinati a riserva, secondo la deliberazione	
dell'assemblea stessa.	
<b>30.2.</b> In presenza delle condizioni e dei	
presupposti richiesti dalla legge, la Società può	
distribuire acconti sui dividendi.	
Articolo 31	Invariato
Articolo 31 Nomina dei liquidatori	Invariato
	Invariato
Nomina dei liquidatori 31.1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per	Invariato
Nomina dei liquidatori 31.1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società,	Invariato
Nomina dei liquidatori 31.1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e	Invariato
Nomina dei liquidatori  31.1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.	
Nomina dei liquidatori  31.1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.  Articolo 32	Invariato
Nomina dei liquidatori  31.1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.  Articolo 32  Disposizioni sulle Società Benefit	
Nomina dei liquidatori  31.1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.  Articolo 32  Disposizioni sulle Società Benefit  32.1. La Società individua il soggetto o i soggetti	
Nomina dei liquidatori  31.1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.  Articolo 32  Disposizioni sulle Società Benefit  32.1. La Società individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti	
Nomina dei liquidatori  31.1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.  Articolo 32  Disposizioni sulle Società Benefit  32.1. La Società individua il soggetto o i soggetti	
Nomina dei liquidatori  31.1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.  Articolo 32  Disposizioni sulle Società Benefit  32.1. La Società individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti	
Nomina dei liquidatori  31.1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.  Articolo 32  Disposizioni sulle Società Benefit  32.1. La Società individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'Articolo 3 del presente Statuto.	
Nomina dei liquidatori  31.1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.  Articolo 32  Disposizioni sulle Società Benefit  32.1. La Società individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'Articolo 3 del presente Statuto. Il soggetto responsabile è denominato	
Nomina dei liquidatori  31.1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.  Articolo 32  Disposizioni sulle Società Benefit  32.1. La Società individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'Articolo 3 del presente Statuto.	
Nomina dei liquidatori  31.1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.  Articolo 32  Disposizioni sulle Società Benefit  32.1. La Società individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'Articolo 3 del presente Statuto. Il soggetto responsabile è denominato Responsabile dell'Impatto.	
Nomina dei liquidatori  31.1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.  Articolo 32  Disposizioni sulle Società Benefit  32.1. La Società individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'Articolo 3 del presente Statuto. Il soggetto responsabile è denominato Responsabile dell'Impatto.  32.2. La Società redige annualmente una	
Nomina dei liquidatori  31.1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.  Articolo 32  Disposizioni sulle Società Benefit  32.1. La Società individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'Articolo 3 del presente Statuto. Il soggetto responsabile è denominato Responsabile dell'Impatto.  32.2. La Società redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio	
Nomina dei liquidatori  31.1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.  Articolo 32  Disposizioni sulle Società Benefit  32.1. La Società individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'Articolo 3 del presente Statuto. Il soggetto responsabile è denominato Responsabile dell'Impatto.  32.2. La Società redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune, allegata al bilancio, che include le	
Nomina dei liquidatori  31.1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.  Articolo 32  Disposizioni sulle Società Benefit  32.1. La Società individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'Articolo 3 del presente Statuto. Il soggetto responsabile è denominato Responsabile dell'Impatto.  32.2. La Società redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune, allegata al bilancio, che include le informazioni previste dalla legge per tale	
Nomina dei liquidatori  31.1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.  Articolo 32  Disposizioni sulle Società Benefit  32.1. La Società individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'Articolo 3 del presente Statuto. Il soggetto responsabile è denominato Responsabile dell'Impatto.  32.2. La Società redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune, allegata al bilancio, che include le informazioni previste dalla legge per tale relazione. La relazione è resa pubblica attraverso	
Nomina dei liquidatori  31.1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.  Articolo 32  Disposizioni sulle Società Benefit  32.1. La Società individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'Articolo 3 del presente Statuto. Il soggetto responsabile è denominato Responsabile dell'Impatto.  32.2. La Società redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune, allegata al bilancio, che include le informazioni previste dalla legge per tale	
Nomina dei liquidatori  31.1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.  Articolo 32  Disposizioni sulle Società Benefit  32.1. La Società individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'Articolo 3 del presente Statuto. Il soggetto responsabile è denominato Responsabile dell'Impatto.  32.2. La Società redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune, allegata al bilancio, che include le informazioni previste dalla legge per tale relazione. La relazione è resa pubblica attraverso	
Nomina dei liquidatori  31.1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.  Articolo 32  Disposizioni sulle Società Benefit  32.1. La Società individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'Articolo 3 del presente Statuto. Il soggetto responsabile è denominato Responsabile dell'Impatto.  32.2. La Società redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune, allegata al bilancio, che include le informazioni previste dalla legge per tale relazione. La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della Società e in ogni altra forma	
Nomina dei liquidatori  31.1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.  Articolo 32  Disposizioni sulle Società Benefit  32.1. La Società individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'Articolo 3 del presente Statuto. Il soggetto responsabile è denominato Responsabile dell'Impatto.  32.2. La Società redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune, allegata al bilancio, che include le informazioni previste dalla legge per tale relazione. La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della Società e in ogni altra forma che il Responsabile dell'Impatto dovesse ritenere	

**32.3.** La valutazione dell'impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune verrà effettuata dalla Società sulla base dello *standard* di valutazione esterno internazionale B Impact Assessment (BIA).

Invariato.

#### Articolo 33

#### Rinvio

**33.1.** Ogni ipotesi non disciplinata dal presente statuto è disciplinata dalle disposizioni regolamentari e di legge applicabili, nonché dalle previsioni dettate dai commi da 376 a 384 dell'art.1 della Legge 28 dicembre 2015, n.208 e allegati.

#### Articolo 34

# Eventuale qualificazione della Società come diffusa

34.1 Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'AIM Italia, le azioni risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis c.c., 111-bis disp. att. c.c. e 116 TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal Codice Civile, dal TUF nonché dalla normativa secondaria nei confronti delle società con azioni diffuse tra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

#### Articolo 34

# Eventuale qualificazione della Società come diffusa

34.1 Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'AIM Italia, all'Euronext Growth Milan, le azioni risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis c.c., 111-bis disp. att. c.c. e 116 TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal Codice Civile, dal TUF nonché dalla normativa secondaria nei confronti delle società con azioni diffuse tra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

Si segnala che le modifiche statutarie proposte non rientrano tra le fattispecie di recesso ai sensi dello Statuto sociale e delle disposizioni di legge o regolamentari, e che nell'occasione sono state inseriti aggiustamenti formali.

Tutto quanto premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

#### proposta di deliberazione

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Reti S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente,
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute,

#### delibera

- 1. di modificare gli articoli 3, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 27 e 34 dello statuto sociale di Reti S.p.A. e di introdurre il nuovo articolo 12-bis, come risultanti nel testo riportato nella relazione degli amministratori:
- 2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con firma libera e disgiunta e con facoltà di subdelega, nei limiti di legge, tutti i poteri necessari per la completa esecuzione della suddetta delibera, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle eventuali modificazioni di carattere non sostanziale che fossero

ritenute necessarie e/o opportune per l'iscrizione del Registro delle Imprese e/o in relazione alle eventuali indicazioni di Borsa Italiana e/o dell'Autorità".

\*\*\* \*\*\* \*\*\*

Milano, 16 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Bruno Paneghini